

Avv. Ciro Testini - Avv. Nicola Grosso
ciro.testini@pec.it - nicola.grosso@pec.ordineavvocatitrani.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
PUGLIA - BARI**

Ricorso

per l'avv. Grosso Nicola, nato ad Andria il 7.10.1971, C.F.: GRSNCL71R07A285M, rappresentato e difeso in proprio, PEC: nicola.grosso@pec.ordineavvocatitrani.it, nonché congiuntamente e disgiuntamente per procura in calce al presente atto dall'avv. Ciro Testini, C.F.: TSTCRI79D12H645M, PEC: ciro.testini@pec.it, elettivamente domiciliato presso le caselle di posta elettronica dei procuratori costituiti, (fax per comunicazioni: 0883/489928),

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente in Carica,

e nei confronti

dell'avv. Iuspa Valeria Maria Giulia, nata a Cisternino il 9.8.1985, PEC.; iuspa.valeriamariagiulia@avvocatibari.legalmail.it,

per l'annullamento, previa concessione

delle misure cautelari ritenute idonee,

a) della graduatoria definitiva concorsuale di cui alla determina dirigenziale n. 974 del 5.10.2022, codice cifra 106/DIR/2022/00974, avente ad oggetto *“D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 3 area professionale “Amministrativa” - profilo professionale “Specialista Amministrativo” ambito di ruolo “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”, n. 6 posti-Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori”*;

- b) ove necessario del bando di concorso nei limiti di interesse di parte ricorrente;
- c) di tutti i verbali di concorso, ivi incluso il verbale n. 2 del 12.5.2022, n. 4 del 27.6.2022, n. 13 del 13.9.2022 con allegata graduatoria provvisoria e n. 15 del 4.10.2022, nonché della graduatoria allegata alla predetta determina;
- d) del non conosciuto provvedimento di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela formulata dal ricorrente e della nota acquisita al protocollo della Sezione Personale AOO_106/16325 del 5 ottobre 2022;
- e) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale.

FATTO

Con determinazione dirigenziale n. 1250 del 19 novembre 2021, la Regione Puglia ha indetto n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive n. 209 unità, categoria D, presso la Regione Puglia per vari profili professionali.

Tra i predetti bandi vi è il bando n. 3 area professionale "Amministrativa" - profilo professionale "Specialista Amministrativo" ambito di ruolo "Gestione e Sviluppo Risorse Umane", n. 6 posti, cui ha partecipato il ricorrente.

Per la partecipazione al predetto concorso il bando all'art. 2, "*requisiti di ammissione al concorso*", richiedeva il possesso dei seguenti titoli:

"1. laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:

- *L-14 - Scienze dei Servizi Giuridici;*
- *L-16 - Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;*
- *L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale;*

- *L-19 – Scienze dell’educazione e della formazione;*
- *L-33 - Scienze economiche;*
- *L-36 - Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;*
- *L-40 – Sociologia;*

2. laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:

- *LMG/01 - Giurisprudenza;*
- *LM-56 - Scienze dell'Economia;*
- *LM-57 - Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua;*
- *LM-62 - Scienze della Politica;*
- *LM-63 - Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;*
- *LM-77 – Scienze economico-aziendali;*
- *LM-87 - Servizio Sociale e Politiche Sociali.*

3. laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione a quelle suindicate ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009.

Il bando di concorso all’art. 7, “*valutazione dei titoli*”, prevedeva altresì che:

“3. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito non potranno superare il valore massimo complessivo di 10 punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo 8 punti) e altri titoli (massimo 2 punti).

4. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi relativi ai titoli che i candidati hanno autocertificato, secondo i seguenti criteri di calcolo:

a) Titoli di studio fino a un massimo di punti 8:

- 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea

magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso;

- 0,5 punti per master di I livello
- 1,5 punti per master di II livello
- 2 punti per diploma di specializzazione
- 2,5 punti per dottorato di ricerca

E' valutato un solo titolo per ogni tipologia sopra elencata”.

In definitiva il bando di concorso prevedeva quale requisito di ammissione la laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL) ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM), nonchè l'attribuzione di 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, **ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso** con **esclusione delle lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso.**

Con il verbale n. 2 del 12.5.2022 la commissione esaminatrice ha stabilito che avrebbe proceduto alla verifica e corretta attribuzione dei punteggi relativi ai titoli che i candidati hanno autocertificato secondo i seguenti criteri di attribuzione:

- “a) Titoli di studio fino a un massimo di punti 8:*
- 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; non saranno valutate le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso; **saranno invece valutate le lauree specialistica o magistrale correlate alla propedeutica laurea triennale correlata al concorso.**”

La commissione, cioè, ha determinato di riconoscere l'ulteriore punteggio di 1,5 punti soltanto a coloro i quali, in possesso di laurea di primo livello (L), fossero stati altresì in possesso di successiva laurea specialistica o magistrale.

Il ricorrente ha partecipato al concorso essendo in possesso del diploma di laurea, vecchio ordinamento a ciclo unico, e non potendo scorporare il suo titolo in laurea (L) e (LM) o (LS), non ha dichiarato ulteriori lauree.

Espletata la prova il 24.5.2022 il ricorrente l'ha superata con il punteggio di 23,5.

Pertanto il 7.6.2022 l'avv. Nicola Grosso ha inoltrato una prima PEC chiedendo l'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 1,5 punti.

Il 23.9.2022 sul sito della Regione Puglia nella sezione concorsi sono stati pubblicati tutti i verbali della commissione esaminatrice e, dal verbale n. 13 del 13.9.2022, il ricorrente ha potuto constatare che non gli era stato attribuito l'ulteriore punteggio.

Pertanto l'avv. Grosso il 30.9.2022 ha inoltrato ulteriore pec con istanza di correzione del punteggio in autotutela, ma la commissione esaminatrice nella seduta del 4.10.2022, con il verbale n. 15, ha inteso non procedere alla modifica del punteggio.

Vi è da precisare che su tali questioni si è già pronunciato il T.A.R. Lazio, Roma, con plurime sentenze nn. 12130/2022, 9810/2022, 9802/2022, 12613/2021, 2890/2021, 4017/2021 (*ex multis*) riconoscendo che *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.*

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un' illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.”

La *vexata quaestio* nasce dalla formulazione dei bandi Formez che non consentirebbero l'attribuzione dell'ulteriore punteggio previsto per le lauree specialistiche e magistrali in ipotesi di laurea vecchia ordinamento, non potendo quest'ultima essere scissa in due titoli differenti (triennale e specialistica).

Sul punto, però, sia il T.A.R. Lazio, Roma, sia il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la decisione n. 3890/2022, hanno sancito che *“Al riguardo, con d.i. 5 maggio 2004 veniva prevista l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) rilasciati secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici (art. 1: “I Diplomi di Laurea (DL) di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M. 509/99, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle nuove classi delle Lauree Specialistiche (LS) di cui ai DD.MM. 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la seguente tabella”)*.

...In conclusione sul punto, il Collegio, in condivisione con quanto affermato dal primo giudice, ritiene pertanto illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento: in sintesi, se per accedere al concorso è

sufficiente la laurea triennale, chi è in possesso della (unitaria) laurea quadriennale vecchio ordinamento ha oggettivamente un titolo in più.”

La mancata attribuzione dell'ulteriore punteggio di 1,5 punti ha determinato che il ricorrente nella graduatoria definitiva occupasse la posizione n.106 mentre con il riconoscimento degli ulteriori 1,5 punti avrebbe occupato la posizione n. 46.

Per tali ragioni si chiede di voler annullare i provvedimenti gravati nei limiti di interesse di parte ricorrente per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Violazione dell'art. 1 Decreto Interministeriale 5 maggio 2004 - Violazione del D.I. 9 luglio 2009 - Violazione DD.MM. 509/99, 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 - Eccesso di potere.

L'art. 1 D.I. 5 maggio 2004 prevede *“I Diplomi di Laurea (DL) di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M. 509/99, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle nuove classi delle Lauree Specialistiche (LS) di cui ai DD.MM. 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la seguente tabella.”*

Previsione altresì confermata con il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009. Se non vi è alcuna differenza tra lauree vecchio e nuovo ordinamento, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, parimenti non può esservi alcuna differente attribuzione di punteggi in sede di valutazione dei titoli.

Tale principio è ormai acquisito dalla Giurisprudenza Amministrativa essendo *“illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento”*

(Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3890/2022)

L'illegittimità del bando di concorso è di tutta evidenza considerato che, così procedendo, i nuovi laureati si troverebbero sempre a sopravanzare i candidati in possesso della laurea vecchio ordinamento, pur avendo un titolo di studio di pari valore.

Sul punto, si ribadisce che sia il T.A.R. Lazio, Roma, sia il Consiglio di Stato hanno ribadito che alle lauree c.d. vecchio ordinamento deve essere riconosciuto il punteggio aggiuntivo previsto le lauree specialistiche, di talchè meritano annullamento i bandi di concorso *in parte qua* e gli atti applicativi.

In considerazione di quanto premesso si chiede di annullare la graduatoria impugnata, unitamente al bando di concorso nella parte in cui all'art. 7 esclude i diplomi di laurea (DL) dall'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 1,5 punti, ordinando all'Amministrazione di attribuire l'ulteriore punteggio di 1,5 punti in favore del ricorrente, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 D.I. 5 maggio 2004.

ISTANZA CAUTELARE

Dai provvedimenti impugnati il ricorrente subisce un danno grave e irreparabile considerato che l'erroneo inserimento in graduatoria preclude qualsiasi concreta possibilità di assunzione presso l'Amministrazione.

E' evidente, altresì, che il ricorrente anela a potersi vedere assunto in ipotesi di scorrimento della graduatoria, di talchè i tempi di definizione del giudizio nel merito sono incompatibili con il periodo di validità della graduatoria concorsuale.

Sotto altro profilo, la presente istanza viene altresì formulata espressamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a. in considerazione dei molteplici precedenti giurisprudenziali che, in identica fattispecie,

hanno accolto i ricorsi proposti con sentenza in forma semplificata resa all'esito della camera di consiglio (T.A.R. Lazio, Roma, sentenze nn. 12130/2022, 9810/2022, 9802/2022, 12613/2021, 2890/2021, 4017/2021).

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede che l'Ill.mo Presidente, qualora ritenga necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri candidati posizionati in graduatoria, voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di un sunto dei presenti motivi di ricorso, privo di dati sensibili, sul sito internet ufficiale *concorsi.regione.puglia.it* attraverso il quale sono veicolate tutte le comunicazioni ai candidati.

Per tutte tali ragioni si chiede di voler autorizzare la notifica mediante pubblicazione di un sunto del ricorso sul sito internet dell'Amministrazione.

P.Q.M.

si chiede che l'Ecc.mo Collegio, in accoglimento del presente ricorso, voglia:

1. concedere ogni idonea misura cautelare, nonchè valutare la possibilità di definizione in forma semplificata della controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.;
2. annullare i provvedimenti impugnati giacchè palesemente illegittimi;
3. ordinare all'Amministrazione regionale l'inserimento in graduatoria del ricorrente in posizione corretta con attribuzione dell'ulteriore punteggio di 1,5 punti;
4. condannare l'Amministrazione al pagamento di spese ed onorari di giudizio.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che la presente controversia rientra nella materia del pubblico impiego.

Bari, 21 ottobre 2022

(avv. Nicola Grosso)

(avv. Ciro Testini)